



### TARIFE DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE TV

Importi in EURO per NUOVI ABBONAMENTI in vigore dal 1° gennaio 2011 - IVA 4%

**CATEGORIA A)** alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento:

	<b>Annuale</b>	<b>Semestrale</b>	<b>Trimestrale</b>
<b>Canone:</b>	<b>Euro 6.603,22</b>	<b>Euro 3.368,98</b>	<b>Euro 1.751,85</b>
di cui IVA:	Euro 253,97	Euro 129,58	Euro 67,38

**CATEGORIA B)** alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:

	<b>Annuale</b>	<b>Semestrale</b>	<b>Trimestrale</b>
<b>Canone:</b>	<b>Euro 1.980,97</b>	<b>Euro 1.010,69</b>	<b>Euro 525,55</b>
di cui IVA:	Euro 76,19	Euro 38,87	Euro 20,21

**CATEGORIA C)** alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari:

	<b>Annuale</b>	<b>Semestrale</b>	<b>Trimestrale</b>
<b>Canone:</b>	<b>Euro 990,48</b>	<b>Euro 505,35</b>	<b>Euro 262,79</b>
di cui IVA:	Euro 38,10	Euro 19,44	Euro 10,11

**CATEGORIA D)** alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:

	<b>Annuale</b>	<b>Semestrale</b>	<b>Trimestrale</b>
<b>Canone:</b>	<b>Euro 396,18</b>	<b>Euro 202,12</b>	<b>Euro 105,10</b>
di cui IVA:	Euro 15,24	Euro 7,77	Euro 4,04

**CATEGORIA E)** strutture ricettive (\*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:

	<b>Annuale</b>	<b>Semestrale</b>	<b>Trimestrale</b>
<b>Canone:</b>	<b>Euro 198,11</b>	<b>Euro 101,08</b>	<b>Euro 52,56</b>
di cui IVA:	Euro 7,62	Euro 3,89	Euro 2,02

(\*) sono: Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)

### TARIFE DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE RADIO

Importi in EURO per NUOVI ABBONAMENTI in vigore dal 1° gennaio 2011 - IVA 4%

Il canone e' stato unificato per tutte le tipologie e categorie.

	<b>Annuale</b>	<b>Semestrale</b>	<b>Trimestrale</b>
<b>Canone:</b>	<b>Euro 29,13</b>	<b>Euro 14,86</b>	<b>Euro 7,74</b>
di cui IVA:	Euro 1,12	Euro 0,57	Euro 0,30



## MODALITÀ DI PAGAMENTO

I versamenti di rinnovo dell'abbonamento speciale devono essere effettuati nei seguenti modi:

- presso qualsiasi Ufficio Postale sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio;
- tramite domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI (l'addebito del canone e' previsto solo in forma annuale).

L'abbonamento speciale può essere pagato annualmente, oppure è possibile dilazionarne l'importo dovuto con cadenza semestrale o trimestrale, rispettando i termini di legge (31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali). In mancanza di regolare disdetta, esso è tacitamente rinnovato (D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542).

Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso e' considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art.6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n.473).

In caso di trasferimento dell'apparecchio in un locale diverso da quello indicato sull'abbonamento oppure di cambiamento della ragione sociale o di successione nell'attività da parte di eredi, l'abbonato dovrà comunicare alla Sede Regionale della RAI competente per territorio (oppure utilizzare l'apposita richiesta reperibile sul sito [www.abbonamenti.rai.it](http://www.abbonamenti.rai.it)) la nuova intestazione.

Qualora venga variato il numero degli apparecchi, oltre al primo, e/o il numero delle camere l'abbonato dovrà comunicarlo alla Sede Regionale della RAI competente per territorio (oppure utilizzando l'apposito modulo di richiesta reperibile sul sito [www.abbonamenti.rai.it](http://www.abbonamenti.rai.it)).